

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1443 del 25/03/2019
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI FIUME LAMONE PROC RAPP1170/17RN02 COMUNE DI BRISIGHELLA (RA), LOC. FOGNANO RICHIEDENTE DITTA BANDINI VALTER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA RINNOVO DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1499 del 25/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque MARZO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SUPERFICIALI
FIUME LAMONE
PROC RAPP1170/17RN02
COMUNE DI BRISIGHELLA (RA), LOC. FOGNANO
RICHIEDENTE DITTA BANDINI VALTER
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
RINNOVO DI CONCESSIONE SEMPLIFICATA

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;

- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo:, DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con DD Arpae n. 90/2018;

PRESO ATTO:

- della domanda, di rinnovo della concessione presentata da Bandini Valter C.F. BNDVTR56S24D458U, protocollata agli atti ARPAE in data 03.07.2017 con prot. PG/2017/9075 per l'utilizzo di acque pubbliche superficiali dal fiume Lamone in località Fognano del comune di Brisighella ad uso irrigazione agricola per un volume annuo complessivo massimo di prelievo pari a mc. 2.052- precedentemente rilasciata con determinazione dirigenziale regionale n. 6543/2014 - Proc. RAPP1170/17RN02;

- che l'istanza è stata presentata oltre il termine del 31/12/2015, stabilito al punto c) della suddetta determinazione e all'art. 4 nel disciplinare di concessione, per cui l'istruttoria segue l'iter previsto per le nuove concessioni;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- la portata massima derivata è pari a 1,00 l/s;
- la quantità d'acqua superficiale richiesta per uso irrigazione agricola è pari a circa 2.052 mc/anno;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1, per cui è già stata effettuata valutazione di incidenza in fase di rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto, è assoggettato al procedimento di rinnovo di concessione semplificata ai sensi del R. R. n. 41/2001;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone:

- la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99;
- i canoni specifici sono individuati ed aggiornati sulla base dei succitati atti regionali;
- i canoni a partire dall'anno 2017, trattandosi di una concessione ad uso irrigazione agricola, dovranno essere determinati in base a quanto previsto dalla DGR n. 1792/2016 o eventuali atti successivi;

PRESO ATTO:

- della nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po in data 23/01/2019 assunta al protocollo Arpa con il n. PG/2019/11537 del 23/01/2019 che esprime parere favorevole per il prelievo di acqua superficiale con l'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale individuato da piano di gestione per il corpo idrico interessato;
- della determinazione n. 17/2019 del Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con cui si rilascia il nulla osta per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi all'intervento richiesto, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
-

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 dei prelievi che ricadono nel corpo idrico, come da relazione istruttoria agli atti:

- **080000000000 4 ER – Fiume Lamone – Sezione chiusura: Valle di Brisighella, STATO chimico BUONO, STATO ecologico SUFFICIENTE.**

VALUTATO in specifico che:

- Il corpo idrico di interesse non è in stress quantitativo.
- si tratta di un rinnovo di prelievo già in essere che, quindi, ha già influito sulle condizioni che hanno portato alle valutazioni attuali sullo stato del corpo idrico;
- la valutazione di compatibilità andrà attuata mediante la applicazione del DMV pari a 0,30 mc/s nei mesi da maggio a settembre e di 0,42 mc/s nei mesi da ottobre ad aprile come previsto dal Piano di gestione;

ACCERTATO inoltre che per quanto riguarda l'utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione agricola essendo il prelievo finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 01.10.00 di actinidia con irrigazione a goccia, per una richiesta di 2.052 mc annui, la quantità di risorsa richiesta è compatibile per la tipologia di utilizzo complessivo delle colture sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti relativi al deposito cauzionale ed al canone;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa e con le prescrizioni contenute nell'atto di concessione e nel relativo disciplinare, la concessione possa essere rinnovata ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41;

TENUTO CONTO che fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. di rinnovare alla ditta Bandini Valter C.F. BNDVTR56S24D458U; la concessione semplificata di derivazione acqua pubblica dal fiume Lamone, in sponda destra in Loc. Fognano del comune di Brisighella, ad uso irrigazione agricola, Proc. RAPP1170/17RN02;
2. di confermare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,00 corrispondente per un volume complessivo annuo di circa mc 2.052 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire la **scadenza** della concessione al **31/12/2023**; in base a quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione che sostituisce quello approvato con determinazione regionale n. 10958/2008 poi rinnovato con determinazione n. 6543/2014;

5. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione n. 17/2019, di cui verrà consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica dell'atto di concessione;
6. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, **il canone relativo all'anno 2019 in €12,17;**
7. di dare conto che sarà cura del richiedente contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2019 che saranno definite da futuri atti regionali;
8. di fissare in **€ 198,35** l'integrazione del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, e che tale importo verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di dare atto che sono state versate, all'atto della presentazione delle domande di rinnovo, le spese di istruttoria pari complessivamente ad € 99,00;
10. di dare conto che unitamente alla copia firmata del disciplinare il concessionario ha fatto pervenire alla SAC di Ravenna il deposito cauzionale e il versamento delle annualità di canoni dovuti;
11. di dare atto che Il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
14. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
15. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Lamone sponda destra in loc. Fognano del comune di Brisighella (RA) ad uso irrigazione agricola alla Ditta Bandini Valter. C.F.BNDVTR56S24D458U Proc. RAPP1170/17RN02;

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

La derivazione avviene, come in passato, mediante opere mobili e fisse, già esistenti poste sull'argine destro del fiume Lamone, costituite da:

- elettropompa con portata di l/s 1,00 potenza Kw 5,5;
- tubo di mandata pescaggio con diametro di mm 80

Il prelievo è ubicato in località Fognano del comune di Brisighella (RA) su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 103 mapp. n. 9 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 718.661; Y= 898.421.

La risorsa derivata sarà utilizzata per l'irrigazione, di una superficie di ha 01.10.00, coltivata ad actinidia.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima l/s 1,00;
- volume annuo circa mc 2.052;

Il concessionario deve, comunque, garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua "Quantitativo di risorsa da lasciare defluire in alveo" ai sensi del D. Lgs. N.152/2006 **pari a 0,30 mc/s nei mesi da maggio a settembre e pari a 0,42 mc/s nei mesi da ottobre ad aprile** sulla base di quanto previsto dal Piano di Gestione e pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 17/2019;

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7),

che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- ◆ titolari della concessione,
- ◆ numero della concessione,
- ◆ scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

E' a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a proprie cura e spese ed in conformità alle disposizioni della struttura gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle quote dell'acqua nel fiume e, in caso d'innalzamento del livello, togliere la corrente elettrica dell'eventuale elettropompa, rimuovere tutte le parti mobili e chiudere tempestivamente la condotta, in caso di tubazione fissa, ovvero sigillare i tubi di alloggiamento presenti.

Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale. E' responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione. Il Concessionario avrà cura pertanto di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e delle installazioni e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela

dell'interesse pubblico o dalla Autorità competente ai fini della sicurezza idraulica.

L'accesso all'area per l'ispezione, la manutenzione e l'esercizio delle opere ammesse con la concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del concessionario.

Il Servizio concedente non è responsabile per danni derivanti dal regime idraulico, ad esempio da piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale. Il Servizio concedente non è responsabile per danni cagionati alle opere assentite qualora il Concessionario non abbia provveduto a svolgere in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dei manufatti autorizzati saranno a carico del Concessionario.

Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio concedente, in accordo con l'Autorità idraulica competente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia urbanistica, di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

In caso d'inosservanza delle condizioni della concessione, salve le conseguenze amministrative e penali, il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni impartite dal Servizio.

Alla cessazione della concessione consegue l'obbligo, per il Concessionario, del ripristino dello stato dei luoghi nei modi e tempi prescritti dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà, in accordo con l'Autorità idraulica competente, consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Il Concessionario è tenuto a prendere accordi con eventuali altri concessionari di terreni demaniali limitrofi, ovvero di rampe e percorsi utilizzati, in modo da gestire l'interferenza fra le rispettive attività, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici o stradali comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei

lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR nr. 787 del 09/06/2014 è **rinnovata fino al 31 dicembre 2023** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

RINNOVO

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il **31/12/2023**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità che saranno prescritte.

ART. 7

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna,

Nome e Cognome

Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.